Comune di Campogalliano



Provincia di Modena

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N°. 53 del 28/11/2019

Oggetto: MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

L'anno 2019 il giorno 28 del mese di Novembre alle ore 19:15, nella sala delle adunanze consiliari della Sede comunale, a seguito di apposita convocazione, si è riunito il Consiglio comunale in sessione Straordinaria, seduta Pubblica e Convocata dal presidente.

Presiede la seduta il Sig., Guerzoni Paola

Posto in discussione l'argomento in oggetto, risultano presenti n. 10 consiglieri comunali ed il Presidente, come risulta nel seguente prospetto:

N.O	COGNOME E NOME	PRE
•		S.
1	GUERZONI PAOLA	P
2	TEBASTI DANIELA	P
3	GARDINI MARCELLO	P
4	GUERZONI MARCO	P
5	ZACCARELLI LUISA	P
6	BOZZOLI DEBORAH	P
7	ARLETTI MARCO	P
8	LASAGNI FRANCESCO	G
9	PANINI CHIARA	G
10	RUBBIANI MARCO	P

N.O	COGNOME E NOME	PRE
		S.
11	VANDELLI VALERIA	P
12	COSTA ENEA	P
13	LUGLI PAOLO	P

PRESIDENTE E CONSIGLIERI ASSEGNATI n° 13

Presenti con diritto di voto n°. 11

Partecipa il Segretario Dottoressa Vienna Marcella Rocchi, incaricato della redazione del verbale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Si dà atto che sono altresì presenti gli Assessori esterni Bulgarelli Augusto e Messori Marcello;

Udita la relazione illustrativa del Sindaco e gli interventi dei Consiglieri per i quali si fa integrale rinvio alla registrazione in atti, depositata all'Ufficio Segreteria e consultabile sul sito del Comune di Campogalliano, nell'apposita sezione dedicata;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 19/12/2018 ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - 2021", dichiarata immediatamente eseguibile;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 132 del 28/12/2018 ad oggetto: "APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021: ASSEGNAZIONE DOTAZIONI", dichiarata immediatamente eseguibile;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento di contabilità comunale;

Richiamato il Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con atto consiliare n. 85 del 29.11.2001 e successivamente modificato con atto consiliare n. 40 del 31.07.2003, n. 18 del 30.03.2006 e n. 25 del 20.05.2008;

Rilevato che nel corso degli anni sono pervenute diverse richieste di cittadini che, con riferimento alle concessioni cimiteriali perpetue, chiedono di poter inserire nelle tombe di famiglia cassettine contenenti resti mortali ed urne cinerarie;

Visto l'art. 93 comma 1 del D.P.R. n. 285/90 di cui al Capo XVIII "Sepolture private nei cimiteri" che prevede che il diritto d'uso delle sepolture private si eserciti fino al completamento della capienza del sepolcro";

Richiamata la circolare ministeriale della Sanità n. 24/1993 con la quale si dà indirizzo che in ogni loculo, anche nel caso sia occupato da una bara, possano essere collocate più urne cinerarie e/o più cassette di resti ossei, fino al completamento della capienza del loculo stesso;

Richiamato altresì il Regolamento regionale 23.05.2006 n. 4 che all'art. 2, comma 14 prevede, fra l'altro: "Nel loculo sia o meno presente il feretro, è permessa la collocazione di una o più cassette per ossa, urne cinerarie, contenitori di resti mortali non scheletrizzati, in relazione alla capienza";

- Ritenuto pertanto opportuno modificare ed integrare il vigente regolamento di Polizia Mortuaria, consentendo l'inserimento delle cassette contenenti resti mortali ed urne cinerarie sia nelle concessioni perpetue che nelle concessioni temporanee prevedendo altresì il pagamento di un'apposita tariffa;

Visto che, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, sulla

proposta della presente deliberazione è stato acquisito:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio interessato;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal responsabile di ragioneria;

A voti unanimi e favorevoli; presenti votanti n. 12;

DELIBERA

- 1) per le motivazioni su esposte in premessa di integrare l'art. 32 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria "Durata delle concessioni" al comma 3 che viene così riformulato:
- "3. Nei casi previsti alle lettera a) e b) del comma 1 del presente articolo, alla scadenza della concessione è consentito il rinnovo, per una sola volta, per un periodo di 15 anni dietro il pagamento del canone di concessione di cui all'apposito tariffario. L'inserimento all'interno di ogni loculo di urna cineraria/cassettina resti mortali, comporta il pagamento della tariffa vigente (tumulazione in cellette ossario) Nel caso previsto alle lettere c) e d), alla scadenza della concessione è consentito il rinnovo, ripetibile, per un periodo di 25 anni."
- 2) di integrare l'art. 33 "Modalità di concessione" con il seguente nuovo comma 5:
- "5. All'interno di ogni loculo è consentito l'inserimento di urne cinerarie/cassettine resti mortali per l'intera durata della concessione."
- 3) di approvare il nuovo art. 33 Bis "Concessioni perpetue" che così recita:
- "1) Per le concessioni perpetue esistenti, è consentito l'inserimento di cassette contenenti resti mortali ed urne cinerarie versando una somma pari al 20% della tariffa di concessione di loculi a scadenza trentennale vigente al momento dell'operazione.
- 2) E' possibile mantenere la concessione in perpetuo solo in presenza dell'occupante originario. L'occupazione del loculo con altro feretro è possibile a condizione che l'occupante originario vi permanga comunque. Eventuali operazioni di riduzione/cremazione del feretro già presente nel loculo perpetuo, sono possibili solo contestualmente all'inserimento di un nuovo feretro. L'inserimento di un nuovo feretro è soggetto al pagamento di una somma pari al 30% della tariffa di concessione di loculi a scadenza trentennale, vigente al momento dell'operazione.
- 3) In caso di rinuncia della perpetuità verrà stipulato un contratto per anni trenta senza pagamento di nessuna tariffa di concessione, tranne le spese per il bollo.
- 4) I concessionari o gli aventi diritto a tombe di famiglia o a loculi definiti tali, concessi in perpetuo, sono tenuti a provvedere personalmente alla manutenzione ordinaria per conservarli in modo decoroso.
- 5) Qualora si accerti lo stato di abbandono di tali tombe, le stesse saranno acquisite dal Comune ed i resti delle salme verranno tumulati per 30 anni in cellette ossario a cura e spesa dell'Amministrazione comunale."
- 4. di dare atto che a seguito delle modifiche suesposte il Regolamento di Polizia Mortuaria risulta aggiornato e riformulato nel testo che si allega e che sostituisce integralmente il precedente regolamento.

5. di ripubblicare il presente atto, ad intervenuta e pretorio di cui all'art. 80 dello Statuto comunale.	esecutività, per	ulteriori 15 gi	orni all'albo

COMUNE DI CAMPOGALLIANO

(Provincia di Modena)

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Il sottoscritto SALVATORE FALBO, Responsabile del Servizio Servizi al Territorio, visto l'art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di provvedimento indicata in oggetto.

Note:

Campogalliano, 22/11/2019

Il Responsabile del Settore

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Oggetto: MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs 267/2000, si attesta la regolarità contabile relativamente alla proposta in oggetto n° 50 del 21/11/2019.

Per la proposta il parere è: Favorevole

Note:

Il ragioniere capo Bruno Bertolani

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO GENERALE (Dott.ssa Vienna Marcella Rocchi)
GUERZONI PAOLA	
ATTESTATO D	I PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente delibera comune per 15 giorni consecutivi dal 09/12	zione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo /2019 al 09/01/2020
AddìPubbl.	N°Reg
	IL SEGRETARIO GENERALE (Dott.ssa Vienna Marcella Rocchi)
ESEC La presente deliberazione:	CUTIVITA'
-è stata affissa a questo Albo Pretorio p dall'art. 124, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2	er 10 giorni consecutivi a partire come prescritto 2000 n. 267;
-è divenuta esecutiva il 09/12/2019:	
perché dichiarata immediatamente agosto 2000 n. 267);	eseguibile (art. 134, comma 4 del D.lgs. 18
ai sensi dell'art. 134, comma 3, de	l D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Addì	IL SEGRETARIO GENERALE
	IL SLOKLIAKIO GENEKALE